



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

**Parere n. 188 del 4 novembre 2015**

### **PREC 37/15/L**

**OGGETTO:** Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. 163/2006 presentata da Elettrro Installazioni Sarde S.r.l. e da SICO Installazioni di Tullio Cocco – Procedura di gara per l'esecuzione dei lavori di “Riqualificazione cabina elettrica MT-BT” presso il Presidio Ospedaliero G. Brotzu in Cagliari – Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso - Importo a base d'asta: euro 1.957.691,11 – S.A.: Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” (CA)

### **Interesse concreto alla presentazione dell'istanza di precontenzioso – Censure avverso i prezzi unitari posti a base d'asta**

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) del Regolamento è inammissibile, per carenza di interesse concreto, l'istanza di precontenzioso presentata dalla ditta che non abbia partecipato alla procedura di gara e che contesti vizi di illegittimità concernenti i prezzi unitari posti a base d'asta, tali vizi non essendo idonei a precludere la partecipazione alla procedura né la presentazione di un'offerta nei termini previsti dal bando di gara.

### **Art. 6, comma 7, lett. n), d.lgs. 163/2006**

### **Il Consiglio**

VISTA l'istanza prot. n. 16638/2014 e l'istanza prot. n. 96050/2014 presentate rispettivamente da Elettrro Installazioni Sarde S.r.l. e da SICO Installazioni di Tullio Cocco, con le quali gli operatori economici contestano la procedura di gara in oggetto e, in particolare, i prezzi unitari proposti a base d'asta, sostenendo che gli stessi rendono l'affidamento gravemente non remunerativo e tale da pregiudicare la partecipazione stessa alla procedura;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 2.2.2015;

VISTE le memorie delle parti e la documentazione in atti;



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lett. n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

CONSIDERATO che, come si evince dalla documentazione in atti, le società istanti non hanno partecipato alla procedura di gara;

CONSIDERATO che le contestazioni sollevate avverso il bando di gara non appaiono idonee a precludere la partecipazione alla procedura di gara né la presentazione nei termini di un'offerta da parte dei soggetti interessati, come è anche dimostrato dalla circostanza che alla gara hanno partecipato 51 concorrenti;

RITENUTO, pertanto, che risulta assente in capo agli istanti un interesse concreto al conseguimento del parere con conseguente inammissibilità dell'istanza presentata ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett. n), d.lgs. 163/2006 e dell'art. 3, comma 1, lett. d) del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie;

### **il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che le istanze presentate siano inammissibili ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) del Regolamento in quanto i presunti vizi di illegittimità contestati rispetto ai prezzi unitari posti a base d'asta non sono idonei a precludere la partecipazione alla procedura né la presentazione di un'offerta nei termini previsti dal bando di gara.

*Raffaele Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 12 novembre 2015

Il Segretario Maria Esposito